

ATC SpA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, a norma dell'art. 35 comma 3 D.Lgs. 165/01, così come richiamato dall'art.18 1c della L. 133/2008 il conferimento degli incarichi professionali.

Gli incarichi professionali hanno per oggetto prestazioni d'opera intellettuale disciplinate dalle norme del codice civile relative ai contratti d'opera intellettuale, che si configurano come attività autonome, caratterizzate dall'assenza di vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente.

2. Gli incarichi professionali nella forma del contratto d'opera di cui all'art. 2230 c.c. resi senza alcun vincolo di subordinazione né parasubordinazione, né costituenti forme di lavoro o impiego flessibile di cui alle vigenti leggi, possono avere ad oggetto prestazioni temporanee e finalizzate relative a specifici studi, ricerche o consulenze.

Art. 2 - Disciplina generale

1. Il conferimento degli incarichi di cui all'articolo precedente è ammesso unicamente per esigenze a cui Atc non può fare fronte con personale dipendente e in presenza dei presupposti di seguito indicati.

2. In particolare il richiedente dovrà preventivamente accertare la contemporanea sussistenza di tutti i seguenti presupposti:

a) la rispondenza dell'oggetto della prestazione all'oggetto sociale di Atc e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) accertamento dell'inesistenza all'interno di Atc di strutture organizzative o professionalità in grado di assicurare i medesimi servizi, ovvero dell'impossibilità oggettiva di utilizzare eventuali risorse umane disponibili al suo interno;

c) la temporaneità e la natura altamente qualificata della prestazione.

3. Gli incarichi di cui sopra saranno affidati a esperti di particolare e comprovata specializzazione professionale in possesso del titolo di studio coerente con l'esercizio professionale oggetto dell'incarico,

4. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

a) agli incarichi professionali conferiti per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio di Atc SpA;

b) agli incarichi notarili;

c) agli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria in quanto disciplinati dal D.Lgs. 163/2006;

d) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate, ovvero, se esistenti, non sia possibile avvalersene in ragione dei carichi di lavoro;

e) gli appalti di servizi disciplinati dal d. lgs. 163/06 e sue modifiche e integrazioni.

5. Non possono risultare affidatari di incarichi disciplinati dal presente regolamento i soggetti che si trovino nelle condizioni di impossibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché coloro che si trovino in situazioni incompatibili per legge con l'affidamento degli incarichi qui disciplinati. L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di apposita dichiarazione da parte dei soggetti incaricati, nelle forme di legge, resa contestualmente alla presentazione della candidatura. Qualora, a seguito di verifica disposta, a norma di legge, da Atc sulla dichiarazione resa, sia accertata la sussistenza di una o più delle cause di esclusione di cui sopra, il soggetto affidatario dell'incarico è dichiarato decaduto, previa escussione dell'eventuale garanzia prestata e fermo restando la richiesta di risarcimento per l'eventuale danno subito.

Art. 3 - Modalità di affidamento degli incarichi

1. Il conferimento degli incarichi avviene previa predisposizione e pubblicazione sul sito internet di Atc di apposito avviso nel quale sono evidenziati:

a. oggetto e natura dell'incarico,

b. requisiti di ordine generale e specifici requisiti professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione,

c. durata e modalità di realizzazione dell'incarico,

d. compenso previsto,

e. termini e modalità di presentazione delle candidature,

f. criteri di valutazione,

g. eventuali garanzie richieste ai partecipanti

In ragione dell'oggetto e della natura dell'incarico, nonché del valore del contratto, sarà valutata l'opportunità di adottare ulteriori forme di pubblicità.

Il legale rappresentante, o persona dallo stesso delegata, previa verifica dei requisiti richiesti, procede alla valutazione comparativa della professionalità posseduta dai candidati, secondo i criteri di valutazione specificatamente previsti nell'avviso di selezione.

L'esito della procedura di selezione dovrà essere pubblicato con le stesse modalità previste per l'avviso di selezione.

Art. 4 - Affidamento diretto, senza previo esperimento di una selezione pubblica

1. Il conferimento senza previo esperimento di una selezione pubblica di incarichi è ammesso in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domanda o per mancanza di candidati idonei;
- b) tipologia di prestazione di lavoro di natura tecnica, artistica, culturale o formativa per la quale non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti perché l'attività richiesta può essere garantita solo ed esclusivamente da un determinato soggetto;
- c) prestazioni di tipo complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata, senza alcuna selezione comparativa, a condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
- d) nel caso di situazioni di particolare urgenza o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa.